COMUNE DI MONTEFERRANTE
PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66040 Corso Umberto I° n° 42 - tel. e fax 0872-940354 - e.mail: info@comune.monteferrante.ch.it
Cod.Fisc.81001690692 P.Iva 00283850691 sito web: comune.monteferrante.ch.it - PEC: comune.monteferrante@pec.it

Prot. n. 2255 Addi, 07 dicembre 2023

ORDINANZA N. 10 DEL 07.12.2023

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO AUTORIZZATI, LUNGO IL TRATTO STRADALE CHE COLLEGA IL COMUNE DI MONTEFERRANTE DAL CIMITERO AL COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA –

Premesso che il tratto stradale che collega il Comune di Monteferrante dal cimitero al Comune di Pietraferrazzana è una strada secondaria comunale senza accesso diretto al centro abitato;

Visti gli artt. 5 e 6 – comma 4 – lettera b – del DLGS n.285/1992 che attribuiscono ai Comuni il potere di regolamentazione di carattere permanente o temporaneo della circolazione stradale attraverso l'adozione di apposite ordinanze in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturale delle strade;

Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche strutturali del tratto di strada succitato, si rende necessario istituire il divieto di transito, eccetto per i soggetti autorizzati;

Considerato che l'intervento viabilistico è immediatamente realizzabile mediante apposizione di idonea segnaletica verticale di "Divieto di transito" con pannello integrativo "eccetto autorizzati";

Tenuto conto che non è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L.241/90;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzone e attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267;

Ravvisata la propria competenza secondo decreto sindacale del 02.01.2023 di nomina del Responsabile de Servizio Tecnico;

ORDINA

con decorrenza immediata, per quanto esposto in narrativa, l'istituzione nel tratto di strada che collega il Comune di Monteferrante dal cimitero al Comune di Pietraferrazzana, del divieto di transito permanente per tutte le categorie di veicoli eccetto autorizzati con veicoli di portata fino a 3.5 tonnellate; autorizzazione non valida in caso di neve o ghiaccio;

INCARICA

l'Ufficio Manutenzioni/Segnaletica Stradale comunale di apporre la segnaletica prevista dal Codice della Strada di cui al D.Lvo 30.04.1992 n°285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495).

INFORMA

che il mancato rispetto della presente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7agosto1990 n°241, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Albo On-Line), al Tribunale Amministrativo Regionale ;

che le disposizioni contenute nel presente provvedimento siano rese note al pubblico ed alla utenza mediante l'apposizione della prescritta segnaletica e previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nelle forme e nei termini di legge.

A norma dell'art. 8 della stessa L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico nella persona del Responsabile.

DISPONE

di trasmettere per l'attuazione/informazione:

- All'Albo On-line e inserita sulla home page del Sito del Comune di Monteferrante;

- al Comando Stazione Carabinieri di Bomba.

COMUNE DI MONTEFERRANTE - (CH)

Il Responsabile
Ing. PRESENZA Lorenzo